In Milano, il 24 maggio 2022,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE;
- la C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO;
- l'APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA;
- la C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA;
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE;
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI;
- la CNA di MILANO;
- la CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA;
- l'UNIAPAM CASA ARTIGIANI;
- la CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI E PROVINCIA;
- LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI LOMBARDIA;
- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI LOMBARDIA;
- AGCI PRODUZIONE E LAVORO LOMBARDIA;

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO- CREMONA – LODI - PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

considerato che

- le organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori hanno presentato le piattaforme per i rinnovi dei rispettivi c.c.p.l. alle controparti datoriali;
- nonostante il superamento dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, la ripresa del settore non può ancora ritenersi definitiva e consolidata tenuto altresì conto di contingenti fattori esterni straordinari che causano ripercussioni negative anche sul nostro settore;
- la contrattazione territoriale, integrando le previsioni del contratto collettivo nazionale, rappresenta lo strumento più idoneo per rispondere alle istanze peculiari del territorio;
- assicurare la massima regolarità e legalità del settore resta un obiettivo di primaria importanza per tutte le Parti Sociali per tutelare le imprese virtuose, contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale e favorire la corretta applicazione del contratto collettivo promanante dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative a tutela della corretta concorrenza sul mercato;

- la fruizione di molteplici benefici economici e fiscali è subordinata alla corretta applicazione del contratto edile, nazionale e territoriale;

- l'entrata in vigore della disciplina della congruità nei lavori edili ha ulteriormente rafforzato le azioni delle Parti Sociali del territorio volti a regolarizzare il mercato delle costruzioni a tutela delle imprese e dei lavoratori, portando a fattor comune a livello nazionale anche gli strumenti informatici innovativi ideati nel territorio lombardo;

- la formazione e la sicurezza sono temi centrali per il settore, le Parti Sociali sono impegnate ad individuare azioni e misure atte a promuovere l'occupazione e a salvaguardare la salute dei lavoratori;

- il sistema bilaterale rappresenta la caratteristica distintiva del settore edile e merita la massima valorizzazione e promozione di processi integrati di efficientamento dell'organizzazione interna e dei servizi offerti che si realizzeranno anche mediante lo sviluppo di sinergie tra gli Enti;

- è comune volontà delle Parti di proseguire un proficuo dialogo con gli Enti e le Istituzioni del territorio per creare un valore aggiunto per tutto il sistema economico legato all'edilizia, tenuto conto della ricaduta sul territorio delle risorse e degli investimenti pubblici e privati, tra i quali quelli derivanti dal PNRR;

- la sottoscrizione e la revisione, da parte di tutti i rappresentanti del settore, di Patti di legalità, anche in ambito prefettizio, e/o di Protocolli finalizzati alla tutela della regolarità e della sicurezza sul lavoro, promuovendo anche lo strumento della verifica della congruità per il tramite della Cassa Edile, costituiscono una priorità per il comparto delle costruzioni;

considerato altresì che

- resta centrale l'impegno delle Parti Sociali nel perseguire il principio dell'effettiva sostenibilità nella gestione degli Enti Bilaterali al fine di salvaguardare i risultati sinora raggiunti, con particolare riferimento all'equilibrio dei costi, ed agire nell'ottica della valorizzazione del sistema bilaterale nel suo complesso;

- le Parti confermano che le prestazioni a favore dei lavoratori e i meccanismi incentivanti e/o le forme di premialità a favore delle imprese virtuose e/o meritevoli sono elementi inscindibili e utili alla qualificazione del contratto edile;

- le Parti Sociali intendono disciplinare gli aspetti economici relativi al periodo intercorso tra l'ultimo rinnovo dei rispettivi contratti provinciali di lavoro e l'entrata in vigore dei nuovi c.c.p.l.;

visti

- il c.c.n.l. comparto edile industria 19 aprile 2010, come modificato dai verbali d'accordo 1° luglio 2014 e 18 luglio 2018 ed in particolare gli articoli 12, 36 e 38;

- il c.c.n.l. comparto edile artigianato e p.m.i. 23 luglio 2008 così, come modificato dal verbale di accordo 24 gennaio 2014 ed in particolare gli articoli 15, 42 e 43;

- il c.c.n.l. 18 luglio 2018 sottoscritto da LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro;

- le premesse dei predetti c.c.n.l. relative ai livelli di contrattazione ed all'ambito di applicazione;

richiamati

- l'accordo provinciale 25 marzo 2019 *"Adempimenti derivanti dal Verbale di Accordo 18 luglio 2018 per il rinnovo del c.c.n.l. 1° luglio 2014" sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle OO.SS. territoriali;*

- l'accordo provinciale 19 aprile 2021 *sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle OO.SS. territoriali;*

- l'accordo provinciale 30 settembre 2021 *sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle OO.SS. territoriali;*

convengono,

la conferma dei principi condivisi sopra richiamati e, al fine di darvi completa attuazione, di procedere distintamente alla stipula dei rispettivi c.c.p.l..

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO- CREMONA -LODI - PAVIA E MONZA E BRIANZA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO

APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI

CNA di MILANO

CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA

UNIAPAM CASA ARTIGIANI

CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI E PROVINCIA

p. LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI LOMBARDIA

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI LOMBARDIA

Marco Daniele Ferri

p. AGCI PRODUZIONE E LAVORO LOMBARDIA

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 24 maggio 2022,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

convengono,

di procedere alla stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 1° luglio 2014, come modificato dal verbale di accordo 18 luglio 2018, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente c.c.p.l. e l'entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale non è prevista alcuna erogazione economica aggiuntiva, ad eccezione soltanto di quanto stabilito dal presente accordo di rinnovo.

Di sostituire la disciplina degli articoli 3, 4, 6, 16 e 24 di cui al c.c.p.l. 19 dicembre 2017 per gli operai e la disciplina degli articoli 4, 5 e 8 di cui al c.c.p.l. 19 dicembre 2017 per gli impiegati, con quelli di seguito riportati.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

C.c.p.l. parte operai

Articolo 3

Elemento variabile della retribuzione - EVR

A partire dal 1° gennaio 2022 e sino all'entrata in vigore del prossimo contratto integrativo, la nuova disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale di accordo 1° luglio 2014, quale premio variabile - da erogarsi, di norma, in quote mensili - che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordata come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore, il numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del presente contratto collettivo provinciale integrativo, la misura dell'EVR è individuata nel 4% dei minimi tabellari nazionali in vigore al 1° luglio 2018.

Fermo che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all'eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell'istituto, le Parti concordano che, successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'entrata in vigore del prossimo contratto integrativo provinciale, l'EVR sarà da calcolarsi nella misura percentuale stabilita a livello nazionale da applicarsi sui minimi tabellari nazionali che risulteranno vigenti al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio di riferimento.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: 25%;

2. monte salari denunciato in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: 25%;

3. ore denunciate in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 25%;

4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: 25%.

In ogni caso, il riconoscimento dell'EVR sarà subordinato alla verifica dell'andamento dei parametri, al calcolo, alla determinazione degli importi da erogare e alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti, che dovrà essere sottoscritto entro il 31 marzo dell'anno di erogazione.

Per quanto riguarda la valutazione dell'andamento dei parametri a livello aziendale, ai fini del riconoscimento dell'EVR come spettante, le aziende sono tenute ad attenersi alla seguente procedura.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - riferita al medesimo arco temporale relativo alla verifica territoriale - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38 del c.c.n.l., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione entro il 30 ottobre dell'anno dell'eseguita verifica territoriale, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, ad Assimpredil Ance, alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e alla RSA o alla RSU, ove costituite.

Assimpredil Ance informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza afferente alle ore denunciate. Per le imprese associate o aderenti ad Assimpredil Ance, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare o di prendere parte al confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista a livello territoriale.

Scaduto il termine per l'attivazione del confronto, ovvero essendo stata definitivamente accertata durante il confronto la ricorrenza dei presupposti per la riduzione o il non riconoscimento dell'EVR, l'impresa è legittimata alla corresponsione dell'EVR in misura ridotta oppure alla non corresponsione (come previsto dall'articolo 38 del c.c.n.l.), operando di conseguenza i necessari conguagli nei tempi di legge.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Le Parti si danno atto che il presente accordo è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 182-190 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i. nonché alle indicazioni del D.M. 25/3/2016.

(*Carta intestata dell'impresa*)

Luogo e data

Spettabile
CASSA EDILE DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA
Via San Luca, 6
20122 MILANO MI

Spettabile
ASSIMPREDIL ANCE
Via San Maurilio, 21
20123 MILANO MI

Spettabile
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: **articolo 38 del c.c.n.l. 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 3 del c.c.p.l. 24 maggio 2022 - Autodichiarazione per l'anno ..... di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali**

La scrivente impresa ..... dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo provinciale di lavoro in oggetto (triennio ____/____/____ rapportato al triennio ____/____/____) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- O ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione;
- O volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno ....., l'impresa:

- O non erogherà l'EVR (con entrambi i parametri negativi);
- O erogherà l'EVR in misura ridotta (con un solo parametro negativo) pari al 50% della somma eccedente quanto definito al livello territoriale, sempre che detto livello abbia stabilito una misura pari ad almeno il 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, come previsto dal contratto collettivo nazionale.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

_____

(*) *Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU*

C.c.p.l. parte operai

Articolo 4

Indennità trasporti

A decorrere dal **1° luglio 2022**, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 4,26 a **euro 4,42 giornalieri**.
A decorrere dal **1° settembre 2023**, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a **euro 4,82 giornalieri**.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

Articolo 6

Mensa

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle R.S.U., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle R.S.U. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di **euro 16,16 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° luglio 2022 ed euro 17,01 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2023**.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'**indennità sostitutiva pari a euro 9,50 giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2022 ed a euro 10,00 a decorrere dal 1° settembre 2023**. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.

- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.

- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.

- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

C.c.p.l. parte operai

Articolo 16

Cassa Edile

Le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza risultano così determinate:

IMPRESE DEL GRUPPO A)

	impresa	operaio	totale
- Anzianità professionale edile ordinaria	3,610%	---------	3,610%
- Fondo MIPI	0,100%	---------	0,100%
- Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali	0,150%	---------	0,150%
- Istruzione professionale	1,000%	---------	1,000%
- Fondo per la sicurezza (*)	0,180%	---------	0,180%
- Fondo prepensionamenti (ex Fondo lavori usuranti e pesanti)	0,200%	---------	0,200%
- Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	(**) 1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	(**) 0,444%
- Previdenze sociali	1,875%	0,375%	2,250%
Totale A	8,078%	1,338%	9,416%
- Fondo nazionale assistenza sanitaria (***)	0,600%	--------	0.600%
- Fondo incentivo all'occupazione (****)	0,100%	--------	0,100%
Totale B	**8,778%**	**1,338%**	**10,116%**

(*) Con un massimale di versamento di **euro 1.500,00 annui** per impresa.

(**) le percentuali indicate sono ricavate maggiorando del 18,50% e del 4,95% le aliquote dello 0,60% e dello 0,18%.

(***) Contributo dovuto sulle ore lavorate, con un minimo di 120 ore, da calcolare esclusivamente sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base, indennità territoriale, ex indennità di contingenza.

(****) Contributo dovuto per le ore effettivamente lavorate e da calcolarsi su: minimi retributivi (sempre quelli in vigore alla data del 1° luglio 2018), ex indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore.

N.B. Nella tabella sono stati riportati il totale parziale (TOTALE A) e il totale finale (TOTALE B) al solo scopo di evidenziare le specifiche basi di calcolo dei contributi dovuti al Fondo nazionale assistenza sanitaria e al Fondo incentivo all'occupazione rispetto agli altri contributi, come precisato nelle rispettive note sopra indicate.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, nonché, per i lavoranti a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente. Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.

IMPRESE DEL GRUPPO B)

Imprese con **1.800 o più ore** mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente, **iscritte** alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza **da almeno 60 mesi** e che **abbiano** sempre **provveduto con regolarità** a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto

	impresa	operaio	totale
- Anzianità professionale edile ordinaria	3,500%	---------	3,500%
- Fondo MIPI	0,100%	---------	0,100%
- Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali	0,150%	---------	0,150%
- Istruzione professionale	1,000%	---------	1,000%
- Fondo per la sicurezza (*)	0,180%	---------	0,180%
- Fondo prepensionamenti (ex Fondo lavori usuranti e pesanti)	0,200%	---------	0,200%
- Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	(**) 1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	(**) 0,444%
- Previdenze sociali	1,875%	0,375%	2,250%
Totale A	7,968%	1,338%	9,306%
- Fondo nazionale assistenza sanitaria (***)	0,600%	--------	0.600%
- Fondo incentivo all'occupazione (****)	0,100%	--------	0,100%
Totale B	**8,668%**	**1,338%**	**10,006%**

(*) Con un massimale di versamento di **euro 1.500,00 annui** per impresa.

(**) le percentuali indicate sono ricavate maggiorando del 18,50% e del 4,95% le aliquote dello 0,60% e dello 0,18%.

(***) Contributo dovuto sulle ore lavorate, con un minimo di 120 ore, da calcolare esclusivamente sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base, indennità territoriale, *ex* indennità di contingenza.

(****) Contributo dovuto per le ore effettivamente lavorate e da calcolarsi su: minimi retributivi (sempre quelli in vigore alla data del 1° luglio 2018), ex indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore.

N.B. Nella tabella sono stati riportati il totale parziale (TOTALE A) e il totale finale (TOTALE B) al solo scopo di evidenziare le specifiche basi di calcolo dei contributi dovuti al Fondo nazionale assistenza sanitaria e al Fondo incentivo all'occupazione rispetto agli altri contributi, come precisato nelle rispettive note sopra indicate.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, nonché, per i lavoranti a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente. Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.

C.c.p.l. parte operai

Articolo 24

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il **24 maggio 2022** ed avrà validità fino al **31 dicembre 2023**.

C.c.p.l. parte impiegati

Articolo 4

Mensa

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 6 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal **1° luglio 2022**, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in **euro 152,68 mensili**.

A decorrere dal **1° settembre 2023**, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in **euro 160,78 mensili**.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimenti a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le differenze concordate rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

Fermo restando quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 44 del c.c.n.l. vigente, per determinare la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa ai soli fini fiscali e contributivi si divide l'importo mensile per il numero dei giorni lavorati nel mese, considerando giorni lavorati quelli in cui sia stata effettuata una prestazione lavorativa pari o superiore a quattro ore.

C.c.p.l. parte impiegati

Articolo 5

Indennità trasporti

A decorrere dal **1° luglio 2022**, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 81,56 a **euro 84,13 mensili**.

A decorrere dal **1° settembre 2023**, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a **euro 90,56 mensili**.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimenti a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, all'impiegato sarà dovuta l'eventuale differenza tra il rimborso giornaliero delle spese di viaggio e la misura dell'indennità trasporti ragguagliata a giornata (euro 84,13 o euro 90,56 diviso 173 per 8).

C.c.p.l. parte impiegati

Articolo 8

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente accordo entra in vigore il **24 maggio 2022** ed avrà validità fino al **31 dicembre 2023**.

Le disposizioni del precedente accordo provinciale 19 dicembre 2017 e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificate dallo stesso c.c.n.l., valgono sino all'entrata in vigore della presente normativa.

Verbali di accordo aggiuntivi
CCPL 24 maggio 2022

Verbale di accordo

CASSA EDILE - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONE STRAORDINARIA 2022

In Milano, addì 24 maggio 2022,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

concordano quanto segue.

PRESTAZIONE STRAORDINARIA 2022

Le Parti stabiliscono l'istituzione di una prestazione straordinaria per l'anno 2022 destinata agli operai, anche non più attivi, che abbiano maturato presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza nell'anno 2020:

a) tra 500 e 1000 ore di effettivo lavoro;

b) oltre 1000 ore di effettivo lavoro.

L'ammontare lordo della prestazione nel caso a) è pari ad euro 125,00 e nel caso b) è pari euro 250,00.

La prestazione sarà erogata in un'unica soluzione da parte della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza agli operai aventi diritto nel mese di novembre 2022.

FINANZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le Parti, sulla base della stima della massa salari media mensile presunta per il periodo maggio/ottobre 2022 e della platea dei potenziali beneficiari della prestazione, hanno previsto una contribuzione straordinaria nel periodo suddetto non inferiore al 2,50% per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che alimenterà un apposito Fondo istituito per la suddetta prestazione denominato "*Fondo prestazione straordinaria 2022*".

Nella logica della mutualizzazione del versamento, le Parti concordano sull'intervento della *"Riserva Fondo Premialità per le imprese*", già presente in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, fino ad un importo massimo pari a 3 milioni di euro, da valutarsi nel mese di ottobre 2022.

Tale intervento, in favore delle imprese tenute al versamento, comporterà uno sconto contributivo mensilizzato dell'aliquota stimata, consentendo la ridefinizione del versamento del contributo straordinario, come segue.

A decorrere dalla denuncia contributiva relativa al mese di maggio 2022 e fino ad ottobre 2022 è introdotto un contributo straordinario mensile da versare alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza pari a:

- 2,00% per le imprese del Gruppo A);

- 1,00% per le imprese del Gruppo B).

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il contributo verrà versato per ogni operaio in forza nel periodo di riferimento della predetta contribuzione straordinaria, sulle ore mensili effettivamente lavorate e calcolato esclusivamente sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base, indennità territoriale, ex indennità di contingenza.

Resta fermo che il contributo dovrà essere comunque versato su un minimo di 120 ore di lavoro.

Salvo la somma a copertura della prestazione per tutti gli aventi diritto, eventuali avanzi residui sul "*Fondo prestazione straordinaria 2022*" saranno destinati alla "*Riserva Fondo Premialità per le imprese*".

Le parti sottoscrittrici dichiarano che il presente accordo sarà applicato a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, indipendentemente dal contratto collettivo applicato e dal comparto produttivo di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

Verbale di accordo

UNA TANTUM IMPIEGATI

In Milano, addì 24 maggio 2022,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

concordano quanto segue.

Agli impiegati in forza presso l'impresa, alla data di entrata in vigore del c.c.p.l. 24 maggio 2022, verrà riconosciuta una somma forfettaria lorda, *una tantum,* per mancati incrementi salariali riconducibili al ritardato rinnovo del contratto territoriale, come di seguito definita:

- qualora l'impiegato possa vantare almeno 6 mesi di anzianità di servizio nell'anno 2020 presso la medesima impresa erogante: euro 250,00;

- qualora l'impiegato possa vantare meno di 6 mesi di anzianità di servizio nell'anno 2020 presso la medesima impresa erogante: euro 41,66 per ciascun mese intero di anzianità di servizio, considerandosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Tale somma dovrà essere erogata dall'impresa, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

Verbale di accordo

SICUREZZA E PROGETTI SPECIALI

In Milano, addì 24 maggio 2022,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visto che:

l'andamento infortunistico del settore edile resta una seria criticità che obbliga tutti gli operatori alla massima attenzione per incrementare la sicurezza del lavoro;

le Parti ravvisano la necessità di richiamare l'attenzione su un'applicazione maggiormente scrupolosa di tutti gli adempimenti di legge e di contratto vigenti;

tutti i soggetti coinvolti devono farsi parte attiva affinché le buone prassi diventino patrimonio comune sempre più diffuso, a vantaggio della prevenzione in materia di sicurezza e della salvaguardia della salute dei lavoratori;

è imprescindibile la valorizzazione del ruolo del sistema bilaterale del settore edile, che rappresenta un punto di riferimento a supporto delle imprese e degli addetti occupati nei cantieri;

le Parti condividono di attuare congiuntamente i seguenti progetti:

a) adeguamento ed aggiornamento dell'attuale offerta formativa di ESEM-CPT in merito a salute e sicurezza tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro di settore e delle istanze specifiche delle imprese, personalizzando gli interventi formativi in relazione alle caratteristiche del cantiere, delle lavorazioni eseguite e dei rischi insiti e delle diverse professionalità impiegate;

b) individuare soluzioni formative atte a garantire una maggiore integrazione dei lavoratori immigrati con scarsa conoscenza della lingua italiana, affinché operino in sicurezza all'interno dei cantieri;

c) definizione di un progetto sperimentale, denominato "*cantiere sicuro*", che, con il diretto coinvolgimento degli Enti Bilaterali e ASLE-RLST, possa definire una modalità organizzativa e gestionale che consenta il monitoraggio della regolarità, della sicurezza e della legalità delle attività eseguite in cantiere, a partire dalla rilevazione degli accessi e delle presenze;

d) analisi, potenziamento e monitoraggio delle attività tecniche svolte in cantiere da ESEM-CPT e da ASLE-RLST al fine di ottimizzare i loro servizi ed attività con l'obiettivo di renderli maggiormente presenti su tutto il territorio di competenza, con particolare attenzione per le realtà dei piccoli cantieri;

e) dare attuazione locale alla Carta di Identità Professionale Edile (c.d. CIPE) partendo dalla messa in rete dei dati utili già in possesso degli Enti Bilaterali territoriali.

Gli esiti dei progetti suddetti saranno oggetto di una comune attività di comunicazione e promozione nei confronti di Stazioni Appaltanti, Committenti privati, Azienda Tutela Salute (ATS), INAIL, Ispettorato

Territoriale del Lavoro (ITL), Città Metropolitana, Comuni e Prefetture locali allo scopo di evidenziare l'attività posta in essere dal settore come fattivo contributo nell'ambito delle iniziative organizzate dai predetti soggetti qualificati.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDILANCE

PER ADESIONE

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO

APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI

CNA di MILANO

Alice Anna Chiara Rigardi

CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA

Alice Anna Chiara Rigardi

UNIAPAM CASA ARTIGIANI

CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI E PROVINCIA

p. LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI LOMBARDIA

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI LOMBARDIA

Marco Daniele Ferri

p. AGCI PRODUZIONE E LAVORO LOMBARDIA

Verbale di accordo

BILATERALITA' E MERCATO DEL LAVORO

In Milano, addì 24 maggio 2022,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visto che:

il mercato del lavoro presenta elementi di criticità e debolezza che negli ultimi tempi hanno sempre di più evidenziato la carenza di personale e la difficoltà del reperimento di risorse disponibili ad operare nel settore edile;

le imprese da tempo denunciano la carenza di risorse adeguatamente istruite e preparate, tra l'altro, per affrontare un ricambio generazionale tra gli addetti del settore, con particolare riferimento alla manodopera di cantiere;

le misure adottate a livello contrattuale non si sono finora dimostrate strumenti sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi;

le Parti

concordano di individuare azioni congiunte che consentano da un lato di accrescere l'attrattività e l'interesse verso il settore e dall'altro di sviluppare nuovi strumenti per facilitare l'incontro domanda/offerta di lavoro, anche sfruttando appieno le risorse economiche messe a disposizione dal sistema bilaterale attraverso il "*Fondo incentivo occupazione*" ed il "*Fondo Prepensionamenti*" per agevolare il ricambio generazionale.

A tal fine, le Parti ritengono strategico preliminarmente rilanciare il ruolo degli Enti Bilaterali che devono improntare la propria attività allo scambio sinergico continuo di dati e alla programmazione di interlocuzioni comuni con gli stakeholders del territorio.

Per realizzare gli intenti sopra descritti, saranno promosse le seguenti linee di intervento che vedranno il contributo del sistema bilaterale edile su indicazione delle Parti Sociali:

1. potenziamento della rete di collaborazione tra gli Enti Bilaterali del settore e gli Istituti tecnici e di formazione, al duplice fine sia di migliorare l'interazione tra l'attività didattica e le esperienze quotidiane della vita d'impresa, che di adeguare l'offerta formativa ai fabbisogni professionali espressi dal mercato del lavoro di settore;

2. promozione e valorizzazione del lavoro in edilizia attraverso l'organizzazione di eventi e l'individuazione di iniziative periodiche, anche comunicative, con il patrocinio e la partecipazione delle Istituzioni pubbliche del territorio al fine di attrarre nuove risorse umane, fidelizzare quelle già presenti nonché migliorare l'immagine del settore;

3. sviluppare collaborazioni con soggetti accreditati pubblici e privati, preposti all'attività di ricerca e selezione del personale, che si affianchino all'attività della piattaforma denominata BLEN.IT;

4. intercettare in anticipo le esigenze del mercato del lavoro attraverso indagini periodiche e mirate rivolte agli operatori del settore per far emergere gli effettivi fabbisogni formativi e occupazionali e mettere in campo le conseguenti azioni formative e di incontro domanda/offerta, rivolte tanto ai giovani quanto ai lavoratori del settore che hanno perso l'occupazione e che necessitano di politiche attive volte alla riqualificazione, ricollocazione e all'aggiornamento professionale;

5. promuovere la formazione continua anche attraverso il ricorso ai Fondi Interprofessionali Fondimpresa, Fondartigianato e Fon.Coop.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

PER ADESIONE

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO

APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI

CNA di MILANO

Alice Anna Chiara Ligardi

CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA

Alice Anna Chiara Ligardi

UNIAPAM CASA ARTIGIANI

CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI E PROVINCIA

p. LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI LOMBARDIA

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI LOMBARDIA

Marco Daniele Ferri

p. AGCI PRODUZIONE E LAVORO LOMBARDIA

Verbale di accordo

COMMISSIONI DI LAVORO

In Milano, addì 24 maggio 2022,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE-

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

concordano sulla necessità di istituire apposite Commissioni di lavoro per l'approfondimento e/o l'analisi dei seguenti temi:

1. **REVISIONE DELLE PRESTAZIONI CASSA EDILE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA**: obiettivo attualizzare le prestazioni a favore dei lavoratori rendendole maggiormente aderenti alle loro esigenze.

2. **PREMIALITA' IMPRESE 2023**: obiettivo è definire una premialità a favore delle imprese iscritte e regolari in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da riconoscere nell'anno 2023 sulla base di specifiche condizioni, tra le quali a mero titolo esemplificativo:

   - versamento dell'EVR nell'anno 2022, laddove dovuto;

   - versamento del contributo straordinario istituito per l'anno 2022, di cui all'Accordo 24 maggio 2022 denominato *"Contribuzione e prestazione straordinaria 2022"*.

   Tale premialità consisterà in uno sconto contributivo, da applicarsi sulla denuncia contributiva della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza previa apposita richiesta da parte dell'impresa. Essa sarà finanziata con le risorse accantonate presso la "*Riserva Fondo Premialità per le imprese*".

3. **SICUREZZA:** obiettivo sarà l'attuazione degli intenti individuati nell'Accordo 24 maggio 2022 denominato "*Sicurezza e progetti speciali*".

4. **REVISIONE INTEGRALE TESTO CCPL** obiettivo sarà la riedizione aggiornata del testo completo in formato digitale e/o cartaceo.

I lavori delle Commissioni dovranno terminare entro il 30 novembre 2022 e la prima seduta di ciascuna Commissione dovrà tenersi entro il mese di giugno 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

PER ADESIONE

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO

APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI

CNA di MILANO

CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA

UNIAPAM CASA ARTIGIANI

CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI E PROVINCIA

p. LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI LOMBARDIA

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI LOMBARDIA

Marco Daniele Ferri

p. AGCI PRODUZIONE E LAVORO LOMBARDIA

DICHIARAZIONE DI INTENTI

In Milano, addì 24 maggio 2022,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

tenuto conto dell'incremento di nuove tecniche lavorative ed esecutive che potrebbero rientrare nella categoria dei lavori speciali disagiati, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2022 per approfondire nel dettaglio tali ipotesi che, a norma dell'articolo 10 del contratto collettivo provinciale, potranno essere rimesse alle Organizzazioni datoriali e sindacali nazionali per le conseguenti determinazioni.

Entro il medesimo termine, le Parti concordano di valutare la definizione di una disciplina territoriale dell'indennità di reperibilità a norma dell'articolo 38, lettera e), del contratto collettivo nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

PER ADESIONE

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO

APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI

CNA di MILANO

CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA

UNIAPAM CASA ARTIGIANI

CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI E PROVINCIA

p. LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI LOMBARDIA

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
LOMBARDIA

Marco Daniele Ferri

pr AGCI PRODUZIONE E LAVORO
LOMBARDIA